

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 settembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2001, n. 965.
Comune di Roma. Variante al P.R.G. relativa al progetto per l'adeguamento della sede stradale del tratto di via della Pisana interessato alla realizzazione del collettore. Approvazione Pag. 4
- 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1011.
Avviso pubblico di cui all'allegato A della D.G. 4 agosto 2000, n. 1861: ricognizione risorse di cui al punto 8 dell'avviso Pag. 10
- 3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1042.
Integrazione socio-sanitaria. Approvazione direttiva e istituzione gruppo di lavoro permanente Pag. 12
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1051.
Comune di Ciampino (RM). Variante al P.R.G. area ex IGDO nel centro cittadino. Deliberazione consiliare n. 33 dell'11 marzo 1998. Approvazione Pag. 16
- 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1054.
Edilizia sanitaria ex art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, 2ª fase. Accordo di programma ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Rimodulazione 2001 Pag. 25
- 6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1058.
Deliberazione Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000. Capo IV, criteri generali, paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Modalità di deroga.
Pag. 43

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 LUG. 2001

=====

ADDI' **17 LUG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N° 1058

OGGETTO: D.G.R. 1705 del 18 luglio 2000. CAPO IV - CRITERI GENERALI - Paragrafo 1 - criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Modalità di Deroga.



D.G.R. 1705 del 18 luglio 2000. CAPO IV – CRITERI GENERALI – Paragrafo 1 – criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Modalità di Deroga.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

- Visto il R.D. 30.03.42, n.327;
- Visto il D.P.R. 15.02.52, n.328;
- Visto il D.P.R. 24.07.77, n.616, art.59;
- Vista la legge 07.08.90, n.241;
- Vista la legge 04.12.93, n.494;
- Visto l'art.8 della legge 23.12.96, n.647;
- Vista la legge regionale 15.03.97 n.59;
- Vista la legge 16.03.01, n.88;
- Vista la legge 29.03.01, n.135;
- Visto il Decreto Legislativo 31.03.98, n.112;
- Visto il Decreto Legislativo 30.03.99, n.96;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.00, n.267;
- Visto il D.P.R. 21.12.97, n.509;
- Visto il D.P.C.M. 21.12.95;
- Visto il D.M. 05.08.98, n.342;
- Vista la legge regionale 06.07.98, n.24;
- Vista la legge regionale 06.07.98, n.25;
- Vista la legge regionale 11.12.98, n.53;
- Vista la legge regionale 06.08.99 n.14;
- Vista la legge regionale 05.01.01, n.1;
- Vista la propria D.G.R. 17.12.91, n.11798;
- Vista la propria D.G.R. 28.04.98, n.1494;
- Vista la propria D.G.R. 25.05.99, n.2816;
- Vista la propria D.G.R. 18.07.00, n.1705;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.


Tenuto conto delle problematiche sollevate da alcuni comuni rivieraschi, che presentano fenomeni di erosione e particolari tipologie del tratto costiero.

DELIBERA

Che sulla base della precedente D.G.R. 18.07.00, n.1705, **CAPO IV – CRITERI GENERALI – Paragrafo 1 – criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6**, che prevede:

“Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 4,50 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m.6,00. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili”.

I Comuni possono derogare da quanto previsto dal Capo IV paragrafo I comma 6 sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che



dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dalla D.G.R. n.1705/2000.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

1. la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero; tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;
2. la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;
3. le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiori a m. 3,00;
4. tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo – Dipartimento VIII – Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.


Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1, può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 32 della L.127/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



19 LUG. 2001